

## ORARIO DI LAVORO E RIPOSO



GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO  
DIPARTIMENTO PER LA SALUTE E IL WELFARE  
SERVIZIO REGIONE UMANE E ASSETTI ISTITUZIONALI

PROT. RA/234547 /DPF004

Pescara, li 23 NOV. 2015.



**OGGETTO:** primi chiarimenti operativi in materia di orario lavoro del personale del ruolo sanitario del Servizio Sanitario Nazionale a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 14, comma 1, Legge, 30 ottobre 2014, n. 161.

### **Il corretto calcolo dell'orario di lavoro e del riposo giornalieri.**

Ai sensi dell'art. 7, D.Lgs. n. 66/20013, ferma restando la durata normale dell'orario settimanale, *il lavoratore ha diritto a undici ore di riposo consecutivo ogni ventiquattro ore*. Il riposo giornaliero deve essere fruito in modo consecutivo, fatte salve le attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata o da regimi di reperibilità.

Di conseguenza, si potrebbe essere portati a ritenere che l'orario massimo di lavoro giornaliero è di tredici ore. Invece, tale limite è di *dodici ore e cinquanta minuti di lavoro giornaliero*, poiché, *dopo sei di lavoro è obbligatorio rispettare una pausa minima di dieci minuti* nel rispetto dell'art. 8, commi 1 e 2, D.Lgs. n. 66/2003. Si ricorda che i minuti di pausa non rientrano nell'orario di lavoro ordinario.

### **Le modalità di calcolo del limite minimo di riposo giornaliero.**

Relativamente alle modalità di calcolo del limite minimo di undici ore continuative di riposo nell'arco di un giorno, la Circ. Min. Lav., 3 marzo 2005, n. 8 ha chiarito che *le ventiquattro ore di riferimento per le undici ore di riposo ore di riposo si calcolano dal momento di inizio dell'attività lavorativa nella giornata*.

Pertanto, deve ritenersi illegittima la ripartizione della giornata dalle ore 00:00 alle ore 24:00, poiché l'arco temporale di ventiquattro ore entro il quale bisogna calcolare il riposo deve essere considerato come necessariamente mobile. In altri termini, *tale arco temporale deve essere calcolato dall'ora di inizio della prestazione lavorativa*.

Di conseguenza, il riposo ex art. 7 del D.Lgs. 66/2003 si connota per svolgere un ruolo di *limite distanziale* necessario, sia per separare in maniera congrua *due distinti periodi di lavoro che possono svolgersi anche in due giorni diversi*, sia per garantire un *adeguato recupero psico-fisico al lavoratore*.

## Le modalità di calcolo del limite massimo di lavoro notturno.

L'art. 13, comma 1, D.Lgs. n. 66/2003 sancisce che *l'orario di lavoro dei lavoratori notturni non può superare le otto ore in media nelle ventiquattro ore*, salva l'individuazione da parte dei contratti collettivi, anche aziendali, di un periodo di riferimento più ampio sul quale calcolare come media il suddetto limite.

Si evidenzia che:

- l'art. 1, comma 2, lett. d), D.Lgs. n. 66/2003 definisce come *“periodo notturno”* il periodo di almeno sette ore consecutive comprendenti *l'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino*;
- l'art. 1, comma 2, lett. e), D.Lgs. n. 66/2003 definisce come *“lavoratore notturno”*:
  - qualsiasi lavoratore che durante il periodo notturno *svolga almeno tre ore del suo tempo di lavoro giornaliero impiegato in modo normale*;
  - qualsiasi lavoratore che svolga durante il periodo notturno *almeno una parte del suo orario di lavoro* secondo le norme definite dai contratti collettivi di lavoro. In difetto di disciplina collettiva, è considerato lavoratore notturno qualsiasi lavoratore che svolga *per almeno tre ore lavoro notturno per un minimo di ottanta giorni lavorativi all'anno*; il suddetto limite minimo è riproporzionato in caso di lavoro a tempo parziale.

Trattandosi di un lavoro particolarmente stressante, il limite è da intendersi come tempo di lavoro massimo nell'arco delle ventiquattro ore. Anche in questo caso, *l'inizio delle ventiquattro ore parte dal momento dell'entrata in servizio*. La Circ. Min. Lav. n. 8/2005 ha chiarito inequivocabilmente che, ai sensi dell'art. 13, D.Lgs. n. 66/2003, *per tutti i lavoratori notturni, l'orario non può superare le otto ore, in media, nell'arco di ventiquattro ore calcolate dal momento di inizio dell'esecuzione della prestazione lavorativa*. Tale limite costituisce *una media fra le ore lavorate e quelle non lavorate pari ad 1/3 (otto ore su ventiquattro ore)*.

A tal proposito, l'art. 7 del C.C.N.L. integrativo del 2004 *stabilisce una deroga sulla durata dell'orario di lavoro nelle ventiquattro ore per il lavoratore notturno*, introdotta per salvaguardare l'organizzazione in essere dei *turni di lavoro notturno e di guardia notturna sulle dodici ore (dalle ore 20:00 alle ore 8:00 del mattino successivo) in ambito sanitario*. In estrema sintesi, si

prevede una **deroga complessiva di quattro ore rispetto al limite di otto ore** contenuto nell'art. 13, D.Lgs. n. 66/2003. Si evidenzia che tale deroga (e, di conseguenza, la durata dei turni di lavoro notturno e di guardia notturna) non è stata modificata dal C.C.N.L. 2006/2009 ed è, quindi, tuttora **vigente**.

Fatte queste premesse, appare necessario svolgere le seguenti **riflessioni**:

- **la durata del riposo, dopo un turno di lavoro o guardia notturna** (dalle ore 20:00 alle ore 8:00 del mattino successivo), **è condizionata da quanto previsto dall'art. 13, comma 1, D.Lgs. n. 66/2003 e dall'art. 17, commi 1 e 4, D.Lgs. n. 66/2003;**
- **in conseguenza del poc'anzi definito arco temporale, le ventiquattro ore, entro cui conteggiare le otto ore o le dodici ore di lavoro notturno, sono da calcolare a partire dall'inizio del turno notturno (cioè dalle ore 20:00);**
- **il riposo giornaliero dopo lavoro notturno di otto ore deve essere di almeno sedici ore continuative** ( $24 \text{ (ore complessive della giornata)} - 8 \text{ (ore di lavoro notturno)} = 16 \text{ (ore di riposo giornaliero)}$ ). Di conseguenza, **al termine di un lavoro notturno della durata di dodici ore, il riposo giornaliero deve essere di almeno venti ore continuative**, di cui sedici ore conseguenti all'applicazione dell'art. 13, comma 1, D.Lgs. n. 66/2003 e quattro ore conseguenti all'applicazione dell'art. 17, comma 4, D.Lgs. n. 66/2003;
- **è illegittimo prevedere turni di lavoro ravvicinati** (quali, ad esempio: notte / mattino e notte / pomeriggio);
- **è, altresì, illegittimo effettuare due turni di lavoro notturno consecutivi**, fatte salve condizioni eccezionali e imprevedibili;
- **non è contrattabile al livello aziendale la durata minima del riposo da usufruire dopo aver svolto il lavoro notturno.**